

COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI

Studio N. 813 bis

Gaetano Petrelli

IN TEMA DI INDICAZIONI DA RIPORTARE SUL REPERTORIO DEGLI ATTI TRA VIVI

Approvato dalla Commissione Studi tributari il 15 maggio 1998

Approvato dal Consiglio Nazionale il 29 maggio 1998 ¹

L'articolo 1 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 473 ha modificato l'articolo 73 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (testo unico sull'imposta di registro), stabilendo, tra l'altro, al secondo comma, che i pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (fino al 31 marzo 1998, alla stessa violazione corrispondeva una pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000). La disposizione va coordinata con quella contenuta nel successivo comma terzo, per cui, nell'ipotesi in cui vengano rilevate delle infrazioni, e le stesse non vengano regolarizzate entro il termine stabilito dall'amministrazione finanziaria, i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi.

L'articolo 67, invariato rispetto alla stesura originaria, indica al secondo comma il contenuto delle annotazioni repertoriali ai fini della legge di registro: "Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero *con l'indicazione* della data e del luogo dell'atto o dell'autenticazione, *delle generalità e del domicilio o residenza delle parti*, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell'annotazione devono essere indicati gli estremi della registrazione".

Il contenuto delle repertorizzazioni è già disciplinato, peraltro, dall'articolo 62 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile), secondo il quale il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, deve contenere, tra l'altro, "*i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza*". Con D.M. 6 novembre 1991 sono stati approvati i nuovi modelli del repertorio degli atti tra vivi, nei quali è contenuta una

¹ Pubblicato in *CNN Strumenti*, voce 1210.

colonna in cui indicare “*cognome, nome, domicilio o residenza delle parti*”: e’ poi previsto, nel medesimo modello, l’obbligo di annotare l’indirizzo delle parti.

Occorre, a questo punto, verificare come le disposizioni surriportate si coordinino tra loro. Sorge, in primo luogo, il problema di stabilire se sia sufficiente, nel repertorio, indicare il Comune di residenza delle parti, o se sia necessario indicarne anche l’indirizzo (via e numero civico). Il concetto di indirizzo non e’ peraltro ricompreso in quello di residenza: infatti, con D.M. 26 marzo 1985, i notai erano stati esonerati dall’obbligo di tenuta del repertorio della clientela a condizione che nei repertori venisse annotato l’indirizzo delle parti (la disposizione sarebbe stata superflua se l’indirizzo fosse stato ricompreso nel concetto di “residenza o domicilio” contenuto nella legge notarile e nella legge di registro). A seguito dell’abolizione del repertorio della clientela, con l’art. 6 del D.L. 10 giugno 1994 n. 357, convertito in legge 8 agosto 1994 n. 489, anche l’indicazione dell’indirizzo non e’ piu’ richiesta (quantomeno ai fini fiscali, e quindi per gli effetti della legge di registro: nel suddetto modello di repertorio approvato con D.M. 6 novembre 1991, peraltro anteriore all’abolizione del repertorio della clientela, l’indicazione e’ tuttora richiesta, anche se si puo’ ritenere che la disposizione regolamentare sia stata anch’essa implicitamente abrogata a seguito del suddetto D.L. 489/1994).

Altro problema e’ quello relativo all’interpretazione del concetto di “generalita’”. Ai fini della legge di registro, esso non comprende sicuramente i concetti di “domicilio e residenza”, distintamente elencati; sorge il dubbio se sia sufficiente l’indicazione di cognome e nome (conformemente a quanto richiede la legge notarile), o se sia anche richiesta l’indicazione del luogo e della data di nascita. Occorre, preliminarmente, premettere che la disposizione dell’art. 67 del D.P.R. 131/1986, sanzionata dal suddetto art. 73, deve considerarsi come disposizione di stretta interpretazione (principio, questo, caratteristico del diritto penale, a cui si informa la nuova disciplina delle sanzioni amministrative tributarie, contenuta nel D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, ed in particolare il principio di legalita’ disciplinato dall’art. 3 di quest’ultimo provvedimento), per cui non e’ possibile dilatare la categoria dei comportamenti illeciti previsti dal legislatore se non a fronte di elementi normativi univoci. Cio’ tanto piu’ nella materia di che trattasi, considerato che la legge notarile (che costituisce la legge fondamentale per la determinazione degli obblighi connessi alla tenuta del repertorio) richiede solo l’indicazione di cognome e

nome delle parti, e non del luogo e data di nascita. Sotto altro profilo, puo' rilevarsi come il concetto di generalita' non sia assolutamente univoco: a fronte di disposizioni che fanno riferimento alle "generalita'" senza ulteriormente specificare, altre norme parlano di "generalita' complete" della persona (le *generalita' complete* dovrebbero essere qualcosa di piu' delle semplici *generalita'*): a mero titolo esemplificativo, si possono citare l'art. 8 del D.P.R. 16 luglio 1997 n. 289 (ove si menzionano "generalita' complete e domicilio"), l'art. 11 del D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 436 (che menziona "le complete generalita' e la nazionalita'"), l'allegato 4 al D. Lgs. 8 agosto 1994 n. 490, l'art. 7 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, l'art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1992 n. 255 (che distingue "le generalita' complete e il domicilio o la sede legale"), l'art. 11 del D.P.R. 3 maggio 1982 n. 378, l'art. 4 della legge 26 dicembre 1981 n. 763 (che distingue "le generalita' complete" e "la localita' di attuale residenza"), l'art. 1 della legge 22 ottobre 1981 n. 593 (che distingue "le generalita' complete" e la "residenza o domicilio"). In tutte queste fattispecie, la parola "complete" sembrerebbe qualificare le generalita' in modo da ricomprendere in esse anche il luogo e la data di nascita.

Esistono poi, in una pluralita' di fonti normative, sicure prove del fatto che il concetto di generalita' ivi indicato non comprenda quelli di luogo e data di nascita: basti citare, all'uopo, ed a solo titolo esemplificativo, l'art. 22 della legge 8 maggio 1989 n. 188, l'allegato 1 al D.M. 4 agosto 1988 n. 375, l'art. 4 del D.M. 14 febbraio 1969, l'art. 5 del D.M. 7 novembre 1968, l'art. 9 del D.P.R. 1 settembre 1967 n. 1411, l'art. 66 del D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, l'art. 8 del D.M. 25 maggio 1967, l'art. 54 del R.D. 15 aprile 1926 n. 718: disposizioni di varia natura, le quali tutte, peraltro, elencano distintamente - quali concetti ben distinti - le generalita' da un lato, il luogo e la data di nascita dall'altro. Per rimanere nell'ambito della legislazione di interesse notarile, si potrebbe anche citare il D.M. 29 aprile 1997, a norma del quale gli ufficiali roganti e tutti gli altri utenti che intendono avvalersi della presentazione delle note su supporto informatico sono obbligati a comunicare alla conservatoria dei registri immobiliari o all'ufficio del territorio interessati le proprie *generalita'*, la qualifica professionale e la sede: come si evince, tra l'altro, dal software per la presentazione su supporto informatico, le uniche generalita' previste dal programma sono il cognome ed il nome.

Quanto sopra costituisce la dimostrazione del fatto che, nel sistema della legge di registro, non è possibile attribuire al solo termine “generalità” un significato tale da ricomprensivi anche elementi, come i dati di nascita, non richiesti dalla legge notarile né dalle fonti regolamentari che disciplinano la tenuta e la compilazione del repertorio. Ciò senza considerare che si tratta di elementi di cui l’ufficio è comunque in possesso, in quanto indicati negli atti sottoposti a registrazione, di cui l’ufficio medesimo conserva copia (ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 131/1986); e che, inoltre, l’ufficio può sempre chiedere ai notai, ai sensi dell’art. 63, commi 1 e 2 del suddetto D.P.R. 131/1986, estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati, che devono essere trasmessi gratuitamente, attestati conformi all’originale, entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine più breve.

In conclusione, anche ai fini degli articoli 67 e 73 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 è sufficiente indicare nel repertorio degli atti tra vivi, in relazione alle parti, cognome e nome (o denominazione) e Comune della residenza o della sede legale.

Gaetano Petrelli